

(N. 2477-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1952 (V. Stampato N. 2486)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

ONOREVOLI SENATORI. — La normale utilizzazione economica dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, per le circostanze eccezionali, determinate dalla seconda guerra mondiale, non potè aver luogo.

L'accordo concluso a Londra il 16 giugno 1951, che il Senato è chiamato a ratificare, tende a ripristinare la normalità dei rapporti in questo settore, consentendo il prolungamento del periodo di validità di detti brevetti indicati nelle legislazioni delle parti contraenti. Con la legge del 10 ottobre 1950, n. 842, l'Italia applica, a titolo di reciprocità, agli stranieri dette norme. In Inghilterra invece la legge del 16 dicembre 1949, prevede all'articolo 24 la possibilità di prolungamento della durata di validità di brevetti che non poterono avere attuazione normale a causa delle ostilità, fra la Gran Bretagna e uno Stato estero, ma al numero 8 dello stesso articolo tale possibilità non è estesa a coloro che si sono trovati in situazione di ostilità con la Gran Bretagna. Ciò produceva la mancanza delle condizioni di reciprocità necessarie per l'applicazione della legge italiana del 1950 e pertanto si rendeva necessario disciplinare con un accordo tra i due Paesi la materia del prolungamento di validità dei brevetti che i loro titolari o i loro aventi causa non avevano potuto, in tutto od in parte, attuare per le cause predette, connesse allo stato di guerra, entro il periodo delle ostilità e cioè dal 10 giugno 1940 al 3 settembre 1943.

L'accordo pertanto prevede che i brevetti di pertinenza dei cittadini dell'una delle due Parti contraenti, in vigore al 3 settembre 1943, anche se scaduti in data successiva, possono essere prolungati per il periodo di validità previsto dalle norme contenute nella legislazione dell'altra Parte contraente, ove non sia stata possibile la loro normale utilizzazione, a causa delle ostilità nelle quali le Parti contraenti sono state impegnate a partire dal 3 settembre 1939, ma con estensione del periodo di tempo che va dal 10 giugno 1950 al 3 settembre 1943.

Su domanda dell'interessato entro i termini stabiliti dalla legislazione delle Parti, e comunque non oltre i quattro mesi dalla firma dell'ac-

cordo, ove quella prevista fosse posteriore, è concesso il prolungamento di durata.

Per poter beneficiare del presente accordo gli aventi causa dei titoli originari, purchè cittadini di una delle Parti contraenti, possono richiederlo, quante volte però i loro diritti siano stati acquistati con data certa, prima del 10 ottobre 1950.

L'effettivo periodo di proroga comincia a decorrere dalla data di concessione della proroga nel caso di un brevetto già scaduto prima della data di presentazione della domanda.

Il contenuto dell'articolo 5 della legge italiana di proroga del 10 ottobre 1950, trova pieno riscontro nella norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 4 dell'accordo, che salva-guarda i diritti dei terzi.

Da qualsiasi formalità di legalizzazione sono dispensati i documenti necessari a corredare le domande presentate in conformità dell'accordo di cui trattasi.

Negli articoli 6 e 7 premessa la precisa interpretazione da dare alla parola « Cittadini », ricorrente nell'accordo, è stabilito che questo si applica all'Isola di Man.

Le Parti contraenti possono notificarsi la propria intenzione di porre fine a questo accordo; però in tale caso, l'accordo cesserà di produrre effetto, solo dopo quattro mesi dalla data di tale notifica.

All'obbligo della ratifica, all'entrata in vigore, sia in linea provvisoria che definitiva, provvede l'articolo 9 che contempla anche l'ipotesi del mancato scambio degli strumenti entro i diciotto mesi dalla data della firma.

È da notare che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che non sono applicabili per i benefici previsti dal presente accordo, le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 1937, n. 2701 e dell'articolo 21 del regio decreto 29 giugno 1930, n. 1127, in quanto di detti benefici, avendo una natura speciale derivante dallo stato di guerra, non ne sarebbe giustificata la estensione a cittadini di Paesi estranei all'accordo, che verrebbero ad avvantaggiarsene per la clausola dell'assicurazione contenuta negli articoli 2 e 3 della Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 relativi alla protezione delle proprietà industriali.

I cittadini italiani, titolari di brevetti per invenzioni industriali, in vigore al 10 giugno 1940, trovano nella legge del 10 ottobre 1950, n. 842, la possibilità di avere la concessione del prolungamento del periodo di validità dei brevetti.

Allo scopo quindi di salvaguardare definitivamente gli interessi dei beneficiari italiani di

brevetti di invenzione registrati in Gran Bretagna, dato che il periodo ormai trascorso dalla firma, per il quale si approssima il termine massimo previsto per la ratifica, questa si rende indilazionabile e pertanto la Commissione invita il Senato ad autorizzare la ratifica stessa.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della

sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazione, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.